

LA RIFORMA DEI DELITTI DI OMICIDIO DOLOSO (art. 575, 576, 577 e 578 c.p.)

Brevi considerazioni

1. Come è noto, questo settore ha subito minori modifiche rispetto ad altri settori nell'ambito dei delitti contro la persona. E' stato, infatti, oggetto di episodici interventi novellistici – a partire dalla abolizione dei delitti per causa di onore – che non ne hanno mutato il volto originario. Ciò premesso, oggi appare necessaria una radicale riforma di queste fattispecie sia sotto il profilo delle tecniche di incriminazione, sia sotto quello di una rivisitazione del trattamento sanzionatorio.
2. Sul piano della tutela dei beni giuridici la principale questione attiene alla controversa scelta di parificare la tutela della vita prenatale con quella della vita natale. Sicuramente, oggi l'opzione del Codice Rocco di considerare il parto come il momento dell'inizio della vita umana appare superata dai progressi della medicina. Intendo fare riferimento alla odierna avvertita esigenza di considerare oggetto materiale dell'omicidio non solo la persona nata, ma anche il feto vitale, e cioè capace di vita autonoma. Finora la giurisprudenza è rimasta ancorata alla tradizionale impostazione, conforme al dettato normativo, secondo cui il criterio determinante per il "passaggio" dalle fattispecie di aborto a quello di omicidio è il fatto che il feto nasca vitale. A tale riguardo, si deve ricordare la nota e interessante pronuncia della Cassazione del 18.10.2004 nel c.d. caso "Spallone", con la quale – in una turpe vicenda di aborti procurati a donne in avanzato stadio di gravidanza - sono state qualificate come delitti di omicidio doloso *"condotte volte alla soppressione dei prodotti del concepimento, tutti in avanzato stato di gestazione, venivano poste in essere dopo il distacco, forzatamente indotto, dall'utero della madre"*.

In buona sostanza, alla luce degli straordinari progressi della scienza medica, appare sempre meno giustificabile la scelta di considerare come aborto l'uccisione di un feto capace di vita autonoma.

Ciò detto, si apre il problema di una eventuale nuova *actio finium regundorum* fra i delitti di omicidio e quelli di aborto.

Al riguardo, vi sono due possibili alternative. La prima – sicuramente più innovativa – è quella di inserire come oggetto materiale del delitto di omicidio non solamente “l’uomo” (*rectius*, la persona in conformità a quanto oggi previsto nell’art. 589 c.p.), ma anche “il feto vitale” (nel senso di capace di vita autonoma). La seconda, sicuramente più in linea con la tradizione penalistica non solo italiana è quella di procedere ad una profonda modifica dei delitti di aborto, prevedendo autonome fattispecie relative ai feti vitali. Va da sé che tale scelta dovrebbe essere riferita non solamente alle fattispecie dolose, ma anche a quelle colpose e preterintenzionali.

3. Sul piano delle tecniche di incriminazione va sicuramente affrontato il problema se mantenere la tradizionale opzione dell’ordinamento italiano di prevedere una sola figura di omicidio volontario, eventualmente aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577, ovvero di optare per il diverso modello di altri ordinamenti (primo fra tutti lo STGB tedesco) che distinguono due autonome figure di omicidio volontario.
4. In particolare, in simile prospettiva va considerata la proposta di introdurre una figura di omicidio volontario meno grave, secondo il modello dell’ordinamento tedesco (Mord/Totschlag). Il problema sorge sotto un duplice profilo. In primo luogo, va segnalato l’esagerato rigore sanzionatorio del codice penale italiano. In effetti, svolgendo una breve analisi comparatistica limitata ad alcuni sistemi penali europei è da rilevare che in Germania e Austria il trattamento sanzionatorio per l’ipotesi-base di Totschlag è sensibilmente inferiore a quella dell’art. 575 c.p. Il § 212 StGB tedesco prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni e il § 76 StGB austriaco la pena detentiva da cinque a dieci anni. In altre parole, oggi confrontando il sistema italiano con altri, vi è una evidente sproporzione nel regime sanzionatorio riservato agli omicidi “meno gravi” per i quali possono operare solamente le circostanze attenuanti comuni.

Ricorrendo – a mero titolo esemplificativo – ad una problematica emersa in via giudiziaria mi preme ricordare che in casi di infanticidio, in cui la madre non è stata riconosciuta in condizioni oggettive di abbandono materiale e morale, i giudici hanno inflitto pene superiori ai dieci anni di reclusione anche in ipotesi in cui all’autore del reato (donne in difficili situazioni personali e familiari) sia stato riconosciuto il vizio parziale di mente e le attenuanti

generiche. D'altro canto, la pena edittale dell'art. 575 c.p. è della reclusione non inferiore ad anni ventuno. Va da sé, quindi, che le diminuzioni per le attenuanti comuni possono solamente in parte mitigare il rigore sanzionatorio.

5. Il secondo profilo problematico è rappresentato dal fatto che, attualmente, le due figure di omicidio attenuato di cui agli artt. 578 e 579 c.p. sono limitate a due troppo specifiche situazioni. In effetti, nel corso degli anni si è posto il problema di ricondurre a una fattispecie meno grave alcune ricorrenti ipotesi (omicidio *pietatis causa*, omicidio della donna affetta dalla sindrome della donna maltrattata) che oggi tutt'al più possono beneficiare delle attenuanti generiche.

A tale riguardo, mi permetto di sottolineare che in simile prospettiva si pongono già alcuni codici di paesi europei. In particolare, faccio riferimento a quello tedesco. Come è noto, lo StGB tedesco al § 213 contempla una figura minore di omicidio (*Minder schwerer Fall des Totschlages*).

6. In ogni caso, anche volendo restare ancorati al tradizionale approccio del codice Rocco, si deve procedere ad una semplificazione delle circostanze aggravanti previste agli artt. 576 e 577 c.p., eliminando le ipotesi inutilmente pleonastiche quali quelle degli artt. 576 n. 2 c.p. e 577 n. 1.
7. Infine, con riguardo alle ipotesi di c.d. omicidio attenuato, *de iure condendo* va sicuramente valutato se eliminare *in toto* il c.d. privilegio della madre infanticida (così come ha fatto la maggioranza dei codici penali europei) ovvero mantenerlo, riformulando però la fattispecie. In quest'ultima prospettiva, va sicuramente abbandonato il requisito oggettivo delle condizioni di abbandono materiale. Come è noto, la Corte di Cassazione, accogliendo un'interpretazione particolarmente rigida dei presupposti dell'art. 578 c.p. ha sostanzialmente accolto una *interpretatio abrogans* con riguardo a tale fattispecie.

Personalmente, ritengo che, da un lato, vada superata l'attuale formulazione dell'art. 578 c.p., che fonda il "privilegio" su presupposti oggettivi e, dall'altro, che venga introdotta una fattispecie secondo il modello attualmente accolto nel codice penale austriaco ovvero in quello portoghese, i quali rispettivamente al § 79 e all'art. 136 si limitano a stabilire che "è punita la

madre che, durante o immediatamente dopo il parto ed essendo ancora sotto l'influenza perturbatrice di questo, uccide il figlio". E ciò in quanto, allo stato attuale, l'unica ragione per un trattamento sanzionatorio più mite può essere solamente la considerazione delle particolari condizioni fisiche e psichiche che, in determinati casi, possono essere proprie di una puerpera.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Mario Ambrosetti".

Enrico Mario Ambrosetti